



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

Asl del Lazio
Direttori Generali
Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Responsabili Servizi IAN e Veterinari

e p.c. ARPALazio
Servizio Tecnico
Dipartimento Prevenzione e Laboratorio
Integrato

Istituto Zooprofilattico Sperimentale
Lazio e Toscana

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Economico e
Attività Produttive
Direzione Sportelli Unici

ANCI LAZIO
Presidente
Segretario generale

Direzione regionale per lo sviluppo
economico, le attività produttive e la ricerca
Area commercio e artigianato

Direzione regionale agricoltura,
promozione della filiera e della cultura del
cibo, caccia e pesca

Ministero della Salute
DGISAN – Ufficio 2

Trasmissione via PEC con valore di notifica
Ai sensi dell'art. 47 c. 1 d. lgs 82/2005

Oggetto: Aggiornamento tariffe a carico degli operatori e prime indicazioni sui criteri applicativi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Come noto, dal primo gennaio 2022 sono entrate in vigore, in sostituzione di quelle previste dal D. Lgs. 194/2008, le nuove tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, di seguito “decreto”.

In particolare, l'art. 6, comma 6 del decreto stabilisce che “L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’**allegato 2, sezione 6, tabella A** del presente decreto, che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.”

Pertanto, i livelli tariffari dovuti sono calcolati dalle ASL non più in ragione dei volumi produttivi dichiarati, bensì in funzione del rischio connesso ai singoli stabilimenti, determinato sulla base delle indicazioni e criteri forniti con l’Intesa rep. atti 212/CRS del 10-11-2016, la Determinazione regionale n. G3777/2016 e s. m. i. e ribaditi con la nota prot. n. 446848.19-05-2021. In particolare, in fase di prima applicazione e fintantoché non sia stata effettuata l’attribuzione del rischio ex post secondo le tabelle S ed U della citata Determinazione n. G3777/2016, la categorizzazione avverrà con le modalità ex ante, attribuendo allo stabilimento il livello di rischio più alto indicato, per quella tipologia di impresa, nelle tabelle di cui sopra. Al fine, tuttavia, di garantire il pagamento di tariffe commisurate all’effettivo ed accertato livello di rischio delle singole imprese, si invitano le ASL in indirizzo a procedere con sollecitudine e, comunque, entro l’anno in corso, alla categorizzazione ex post per tutti gli stabilimenti che rientrano nelle previsioni di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A del decreto in questione.

In applicazione del nuovo sistema tariffario, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che operano nel territorio di competenza di ciascuna ASL e che rientrano nei criteri sopra riportati, sono tenuti a trasmettere, entro il **31 Gennaio** di ogni anno, l’autodichiarazione prevista dalla norma, compilando l’apposito modello (**Allegato 3, modulo 6 del decreto**), sulla base delle informazioni relative all’anno solare precedente.

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione.

Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all’allegato 2 sezione 6 tabella A sono tenuti alla trasmissione dell’autodichiarazione, con l’esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell’allegato 2.

In caso di apertura di un nuovo stabilimento, sono assoggettati alla tariffa gli operatori che hanno iniziato l’attività in data antecedente al 1 luglio dell’anno precedente a quello in cui è stata trasmessa tale autocertificazione, come stabilito dall’articolo 6, comma 11, del D. Lgs. n. 32/21.

Sono esclusi dal pagamento delle suddette tariffe i *broker* e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.

Sono comunque assoggettati alle tariffe forfettarie annue le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande, oltre che i *cash and carry* (art 6 c.10 del decreto).

In caso di omessa trasmissione dell’autodichiarazione e/o di omesso pagamento della tariffa forfettaria annua, da parte dell’operatore delle attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, la ASL applica i provvedimenti di cui all’art. 17 del decreto.

In particolare, qualora venga omessa la trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, la ASL applica, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa forfettaria annua dovuta di cui alla medesima sezione (art. 17, c. 2 del decreto).

Ai sensi del suddetto decreto, inoltre, sono entrate in vigore le **nuove tariffe** relativamente ai controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzate a:

1. Registrazione ed aggiornamento degli stabilimenti del settore alimentare soggetti a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 per i quali si applica la nuova tariffa forfettaria stabilita con l'allegato 2, sezione 8, punto 7 (pari a € 20) che sostituisce quella stabilita con la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 gennaio 2011 n. 3.
2. Registrazione ed aggiornamento degli stabilimenti del settore dei mangimi soggetti a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 per i quali si applica la nuova tariffa forfettaria stabilita con l'allegato 2, sezione 8, punto 7 (pari a € 20) che sostituisce quella indicata nella Determinazione n. G05565 del 27 aprile 2018.
3. Registrazione ed aggiornamento degli stabilimenti del settore dei sottoprodotti soggetti a registrazione ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 per i quali si applica la nuova tariffa forfettaria stabilita con l'allegato 2, sezione 8, punto 7 (pari a € 20) che sostituisce quella indicata nella Determinazione n. G18196 del 20 dicembre 2019.
4. Riconoscimento ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Reg. (CE) n. 852/2004 (art. 6, commi 13 e 14) per gli stabilimenti di: produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli Additivi, Aromi ed Enzimi; produzione e/o confezionamento di alimenti per gruppi specifici di popolazione (FSG), Integratori Alimentari e Alimenti addizionati di Vitamine e Minerali; produzione, confezionamento e deposito all'ingrosso di Semi e Germogli
 - a) Riconoscimento condizionato per il quale si applica la nuova tariffa forfettaria di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 1 (pari a € 300)** versata a favore della ASL territorialmente competente dall'Operatore all'atto della presentazione dell'istanza.
 - b) Riconoscimento definitivo per il quale si applica la tariffa di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 2** (tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 pari a € 80,00 /ora) relativa alle ore impiegate per l'esecuzione del sopralluogo finalizzato al rilascio del riconoscimento definitivo.
 - c) Aggiornamenti del riconoscimento per il quale si applica la nuova tariffa forfettaria di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 3 (pari a € 100)** versata a favore della ASL territorialmente competente dall'Operatore all'atto della presentazione dell'istanza.

Tali importi modificano e sostituiscono le tariffe indicate nella Determinazione n. G05217 del 20 aprile 2018.

5. Riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004
 - a. Riconoscimento condizionato ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004 per il quale si applica la nuova tariffa forfettaria di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 1 (pari a € 300)** versata a favore della asl territorialmente competente dall'Operatore all'atto della presentazione dell'istanza.
 - b. Riconoscimento definitivo ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004 per il quale si applica la tariffa di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 2** (tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 pari a € 80,00 /ora) relativa alle ore impiegate per l'esecuzione del sopralluogo finalizzato al rilascio del riconoscimento definitivo.

- c. Aggiornamenti del riconoscimento ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004 per il quale si applica la nuova tariffa forfettaria di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 3 (pari a € 100)** versata a favore della asl territorialmente competente dall'Operatore all'atto della presentazione dell'istanza.

Tali importi modificano e sostituiscono le tariffe indicate nella Determinazione Regionale n. G04999 del 13 aprile 2018.

6. Riconoscimento ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 183/2005

- a. Riconoscimento condizionato ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 183/2005 per il quale si applica la nuova tariffa forfettaria di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 1 (pari a € 300)** versata a favore della asl territorialmente competente dall'Operatore all'atto della presentazione dell'istanza.
- b. Riconoscimento definitivo ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 183/2005 per il quale si applica la tariffa di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 2** (tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 pari a € 80,00 /ora) relativa alle ore impiegate per l'esecuzione del sopralluogo finalizzato al rilascio del riconoscimento definitivo.
- c. Aggiornamenti del riconoscimento ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 183/2005 per il quale si applica la nuova tariffa forfettaria di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 3 (pari a € 100)** versata a favore della asl territorialmente competente dall'Operatore all'atto della presentazione dell'istanza.

Tali importi modificano e sostituiscono le tariffe indicate nella Determinazione n. G05565 del 27 aprile 2018.

7. Riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009

- a. Riconoscimento condizionato ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009 per il quale si applica la nuova tariffa forfettaria di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 1 (pari a € 300)** versata a favore della asl territorialmente competente dall'Operatore all'atto della presentazione dell'istanza.
- b. Riconoscimento definitivo ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009 per il quale si applica la tariffa di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 2** (tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 pari a € 80,00 /ora) relativa alle ore impiegate per l'esecuzione del sopralluogo finalizzato al rilascio del riconoscimento definitivo.
- c. Aggiornamenti del riconoscimento ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1069/2009 per il quale si applica la nuova tariffa forfettaria di cui **all'allegato 2 sezione 8 punto 3 (pari a € 100)** versata a favore della asl territorialmente competente dall'Operatore all'atto della presentazione dell'istanza.

Tali importi modificano e sostituiscono le tariffe indicate nella Determinazione n. G18196 del 20 dicembre 2019.

Come disposto dall'art. 6, comma 13, del suddetto decreto, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8, relative ai riconoscimenti di cui ai punti 4,5,6 e 7, sono inclusive delle attività di controllo ufficiale previste. Alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa di 80,00 €/ora, qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore previste nella tariffa forfettaria, in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento. Tale tariffa su base oraria viene determinata secondo le modalità indicate all'allegato 5 modulo 11 del decreto.

Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi:

- a) sospensione o revoca del riconoscimento;
 - b) sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;
 - c) variazione della toponomastica;
 - d) variazione di rappresentanza legale di società di capitali.
8. Autorizzazioni diverse dai riconoscimenti (art. 6, comma 15) previste dalle normative dei settori di cui all'art.1, comma 1 del D. Lgs. 32/21, per le quali la tariffa, individuata all'allegato 2 sezione 8 punto 6, è determinata su base oraria ai sensi dell'art. 10, comma 2 (pari a 80,00 euro/ora ai sensi dell'Allegato 3 sezione 1) secondo le indicazioni di cui all'**allegato 5 modulo 11** del decreto. Si fa presente che, ai sensi dell'art.1 del decreto, rientrano in tale categoria le autorizzazioni al deposito e/o vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti rilasciate ai sensi della DGR 22 dicembre 2015, n. 750 e le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Regolamento CE n. 999/01 (circolare regionale prot. 457725 del 13-09-2017) nel settore mangimistico.
9. Attestazioni / certificati ufficiali: ai sensi dell'art. 5, comma 5, si applica la tariffa su base oraria di cui all'art. 10, comma 2 (pari a 80,00 euro/ora ai sensi dell'Allegato 3 sezione 1). Tale tariffa deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe e secondo le modalità indicate nell'**allegato 5, modulo 11** del decreto (controllo ufficiale a richiesta). Il costo delle verifiche analitiche (analisi, prove e diagnosi) finalizzate all'esportazione, è a carico dell'operatore e si aggiunge alla tariffa su base oraria sopra indicata.

Relativamente, infine, ai casi in cui, a seguito di non conformità accertate o di non conformità sospette e successivamente confermate e dei relativi provvedimenti impositivi, si debba procedere a controlli ufficiali originariamente non programmati, si applica la tariffa su base oraria prevista dall'art. 10, comma 2 (pari a 80,00 euro/ora ai sensi dell'Allegato 3 sezione 1), determinata secondo le indicazioni di cui all'allegato 5 modulo 11 del decreto.

Tale tariffa si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari.

Inoltre, la medesima tariffa si applica anche ai controlli ufficiali e/o altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori (art 9 commi da 1 a 3), anche qualora svolti con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto.

Gli importi relativi alle analisi di laboratorio (analisi, prove e diagnosi, art. 9, comma 8 del decreto), effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità, sono corrisposti dall'operatore all'Azienda Sanitaria Locale **solo a seguito di conferma della non conformità**. Gli importi per le analisi di laboratorio (art. 9, comma 9 del decreto) a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali originariamente non programmati e di controlli ufficiali e altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori sono corrisposti dall'operatore all'Azienda Sanitaria Locale.

Per quanto attiene alle richieste di pagamento da parte delle Autorità Competenti Locali (art. 13, commi 3, 4 e 6 del decreto), si rappresenta quanto segue:


DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE

- per gli stabilimenti che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, una volta acquisita l'autodichiarazione, la ASL applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di rischio attribuita e riferita all'anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 comma 4), ed emette la richiesta di pagamento **entro il 31 marzo**;
- per il riconoscimento definitivo e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13 del decreto, qualora sia necessario richiedere il pagamento per le ore aggiuntive rispetto a quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda Sanitaria Locale, relativamente alle ore aggiuntive, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 dell'Allegato 2, sezione 8 ed emette richiesta di pagamento sulla base dello schema di calcolo di cui **all'allegato 5, modulo 10** del decreto.
- per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali originariamente non programmati e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori per i quali si applica la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo 9, comma 1, l'Azienda Sanitaria Locale emette richiesta di pagamento sulla base dello schema di calcolo di cui **all'allegato 5, modulo 10** del decreto (art. 13, comma 4 del decreto).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

(Alessandra Barca)



IL DIRETTORE

(Massimo Annicchiarico)



FS Flavia Serio 19.01.2022
e-mail: fserio@regione.lazio.it
Tel.: 06.51684045